

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 26-6656

**PSR 2014-2020 Misura 4 investimenti in Immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2. Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". Disposizioni e risorse per l'attivazione del Bando A. Anno 2018. Modifica della D.G.R. n. 23-3566 del 4.7.2016.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visti i successivi Regolamenti di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013, in particolare il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (d'ora in avanti PSR), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015, nonché le successive modifiche approvate con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 recepita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017 e con Decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 recepita dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 44 - 6043 del 1° dicembre 2017;

considerato che il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione;

considerato che con Decisione della Commissione Europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 recepita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017 è stata introdotta nel PSR 2014-2020 l'operazione 4.2.2 destinando parte delle risorse dell'operazione 4.2.1 pari a 3.000.000,00 alla predetta operazione 4.2.2;

dato atto che sono disponibili per la sottomisura 4.2. - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" 83.000.000,00 di euro (86.000.000,00 meno 3.000.000,00 destinati all'operazione 4.2.2 = 83.000.000,00)

vista la legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 che ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la D.G.R. n. 38-8030 del 14 gennaio 2008, che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006;

tenuto conto inoltre che ARPEA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è incaricata di redigere manuali operativi per la definizione delle procedure di controllo delle domande di sostegno e pagamento, nonché per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità;

visto il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC adottato da ARPEA con determinazione n. 155 del 3 agosto 2016 e s.m.i;

ritenuto necessario approvare le disposizioni per l'apertura del bando pubblico per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla misura 4.2.1, demandando alla Direzione Agricoltura di adeguare, ove necessario, le proprie disposizioni attuative alla luce di quanto previsto nei suddetti manuali operativi;

vista la determinazione dirigenziale n. 26 del 12 gennaio 2018 del Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile di approvazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e delle disposizioni in materia di controlli relative all'operazione 4.2.1;

dato atto che la gestione dei flussi finanziari del PSR è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016 con cui sono state approvate le disposizioni riguardanti i bandi per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4 sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli” del PSR 2014-2020; (bando “A - acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature” e bando “B - acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature”);

considerato che la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016:

- prevedeva, a copertura dei suddetti bandi, l'importo di 38.000.000,00 di euro di cui 16.385.600,00 di euro a carico del FEASR (43,12% del totale), 15.130.080,00 di euro a carico dello Stato (39,816% del totale) e 6.484.320,00 di euro a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale) corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR;
- prendeva atto che il finanziamento della quota regionale pari di 6.484.320,00 di euro (unico onere a carico del Bilancio regionale), trovava copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp.di spesa 247/2017;
- ripartiva l'importo di 38.000.000,00 di euro nel seguente modo:
  - Bando A: 23.956.250,00 di euro (63,04%)
  - Bando B: 14.043.750,00 di euro (36,96%)
- prevedeva il seguente cronoprogramma con il riparto delle risorse per i futuri bandi
  - 2017 aprile-maggio: bando per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature - 14 milioni di euro;
  - 2018 aprile-maggio: bando per acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto macchinari, impianti e attrezzature - 21,705 milioni di euro;
  - 2019 aprile-maggio: bando acquisto di macchinari, impianti e attrezzature - 12 milioni di euro.

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 20-5318 del 10 luglio 2017 sono state utilizzate le risorse previste per l'anno 2017 per l'aumento della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e si è disposto che le eventuali risorse non utilizzate dei predetti bandi, comprese quelle non più sufficienti a finanziare nella sua interezza una domanda di sostegno, sia del bando A sia del bando B siano utilizzate per il bando previsto per l'anno 2018;

considerato che la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 20-5318 del 10 luglio 2017:

- prevedeva, a copertura dell'aumento della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016, l'importo di 14.000.000,00 di euro di cui 6.036.800,00 di euro a carico del FEASR (43,12% del totale), 5.574.240,00 di euro a carico dello Stato (39,816% del totale) e 2.388.960,00 di euro a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale) corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR;
- prendeva atto che il finanziamento della quota regionale pari a 2.388.960,00 di euro (unico onere a carico del Bilancio regionale), trovava copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp.di spesa10/2018;
- ripartiva le risorse tra bando A e bando B nelle stesse proporzioni utilizzate nella D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 (rispettivamente il 63,04% e 36,96% pari a 8.825.600,00 di euro per il bando A e 5.174.400,00 di euro per il bando B);
- prendeva atto che le risorse per bando di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e alla D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017 sono pertanto le seguenti:
  - bando A 32.781.850,00 di euro
  - bando B 19.218.150,00 di europer un totale di 52.000.000,00 di euro
- disponeva che le eventuali risorse non utilizzate, comprese quelle non più sufficienti a finanziare nella sua interezza una domanda di sostegno, sia del bando A sia del bando B siano utilizzate per il bando previsto per l'anno 2018.

Considerato che per mero errore materiale nella predetta D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017 le risorse complessive del bando A erano state indicate in 32.871.850,00 di euro anziché in 32.781.850,00 di euro;

considerato che complessivamente per le graduatorie per settore produttivo dei bandi A e B 2016 sono state effettivamente utilizzati per le domande di sostegno idonee e finanziabili risorse pari a 45.253.521,94 di euro;

considerato che le risorse non utilizzate relative alle deliberazioni della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e n. 20-5318 del 10 luglio 2017 sono pertanto pari a 6.746.478,06 di euro (52.000.000,00 meno 45.253.521,94);

dato atto che sono disponibili per la sottomisura 4.2. - operazione 4.2.1, 83.000.000,00 di euro e che a questo importo devono essere detratti:

- 295.000,00 euro di risorse per i trascinamenti (pagamenti del PSR 2007-2013 effettuati dopo il 31/12/2015);
- 45.253.521,94 di euro di risorse complessivamente utilizzate per i bandi A e B 2016 di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 04 luglio 2016 e successiva D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017; considerato pertanto che sono disponibili per i bandi 2018 e 2019 37.451.478,06 di euro (83.000.000,00 meno 295.000,00 meno 45.253.521,94);

considerato che per l'anno 2018 è stato previsto un bando A per acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto macchinari, impianti e attrezzature per euro 21.705.000,00 ai quali devono sommarsi le risorse non utilizzate, comprese quelle non più sufficienti a finanziare nella sua interezza una domanda di sostegno, sia del bando A sia del bando B del 2016;

considerato che per il bando A 2018 sono pertanto disponibili complessivamente 28.451.478,06 di euro (21.705.000,00 + 6.746.478,06);

considerato che i 28.451.478,06 di euro corrispondono a 12.268.277,34 di euro a carico del FEASR (43,12% del totale), a 11.328.240,50 di euro a carico dello Stato (39,816% del totale) e a 4.854.960,22 di euro a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale);

dato atto, inoltre, che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale pari a 4.854.960,22 di euro (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura per 3.703.741,20 di euro nella Missione 16 Prog. 1 Imp. di spesa 7/2019 per complessivi 27.000.000,00 di euro e che tali somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di 7.594.263,88 di euro e, pertanto, risultano disponibili 19.405.736,12 di euro e per 1.151.219,02 di euro di cui alla D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017 (17,064% di 6.746.478,06 di euro) nella Missione 16 Prog. 1 Imp. di spesa 10/2018;

considerato che per il bando previsto nell'anno 2019 le risorse disponibili sono pari a 9 milioni di euro (37.451.478,06 meno 28.451.478,06);

considerato, al fine di evitare ogni possibilità di discriminazione tra i settori produttivi, di procedere per il suddetto bando con graduatorie separate per ciascuno dei settori produttivi indicati nella tabella di cui al punto 7 dell'allegato 1 alla presente deliberazione;

considerato opportuno, nel caso ci sia una domanda idonea, ma finanziabile parzialmente (almeno per il 50%) con le risorse disponibili assegnate al settore produttivo, integrare le risorse del medesimo settore produttivo con risorse sufficienti a completare il sostegno della predetta domanda;

considerato pertanto opportuno creare una riserva di risorse da utilizzare per questi casi;

considerato opportuno suddividere le risorse del bando A 2018 in due quote: una pari a 26.051.478,06 di euro per le graduatorie settoriali e una pari a 2.400.000,00 di euro per completare una domanda idonea e finanziabile come sopra descritto;

considerato opportuno utilizzare la medesima ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare ad ogni settore produttivo impiegata con deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016;

considerato, inoltre, di prevedere che nelle suddette graduatorie saranno riportate le domande idonee e finanziabili nei limiti degli stanziamenti assegnati a ciascun settore produttivo e

che le domande idonee ma non finanziabili per mancanza di risorse saranno archiviate, non essendo prevista alcuna possibilità di scorrimento delle graduatorie stesse;

ritenuto che le eventuali risorse non utilizzabili come sopra descritto, nonché quelle derivanti dalle varianti in riduzione, dalle rinunce, dalle revoche e dalle domande di pagamento del presente bando e dei bandi A e B 2016, vengano usate per aumentare le risorse del corrispondente bando previsto nell'anno 2019;

acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR con la consultazione scritta svoltasi dal 26 settembre 2017 al 6 ottobre 2017 sui criteri di selezione e sui punteggi da attribuire alle domande di sostegno;

dato atto che i criteri di priorità e i relativi punteggi sono coerenti con i principi di selezione trasversali alle diverse misure del PSR e con i principi specifici definiti nella sottomisura 4.2;

vista la D.G.R. n. 15-3168 del 18 aprile 2016 che stabilisce l'utilizzo dello strumento web Business Plan On Line (BPOL) sviluppato da ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare) nell'ambito delle attività del Programma denominato "Rete Rurale Nazionale 2014-2020";

vista la convenzione tra ISMEA e Regione Piemonte per la fornitura del servizio Business Plan On Line della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, stipulata in data 03 maggio 2016;

ritenuto di demandare al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'emanazione di istruzioni operative;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515 (Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 14 marzo 2016, n. 14-3031.) che definisce nelle singole schede contrassegnate come segue, di cui all'allegato A della deliberazione sopra citata, le motivate tempistiche relative ai procedimenti sottesi al bando del presente provvedimento:

185) Approvazione delle graduatorie delle domande di sostegno relative alla "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 termine finale del procedimento 180 giorni;

186) Approvazione delle domande di sostegno relative alla "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 termine finale del procedimento 120 giorni;

187) Approvazione della variante al progetto relativo alle domande di sostegno inerenti la "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 termine finale del procedimento 120 giorni;

valutato opportuno, in considerazione della loro complessità, stabilire il termine finale dei procedimenti "Approvazione delle domande di sostegno relative alla "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" e "Approvazione della variante al progetto relativo alle domande di sostegno inerenti la "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" elevandolo da 120 giorni a 180 giorni, richiamando integralmente le motivazioni già individuata nelle rispettive schede;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

la Giunta Regionale a voti unanimi

*delibera*

- 1) Di approvare, le disposizioni riguardanti il bando A 2018 “acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto macchinari, impianti e attrezzature” per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4 sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 secondo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di stabilire che le imprese interessate potranno presentare una sola domanda di sostegno e nel caso in cui abbiano già una domanda di sostegno ammessa e finanziata sulla misura 4.2.1 e non ancora conclusa (per cui non è stata ancora presentata la domanda di pagamento del saldo) potranno presentare domanda di sostegno sul presente bando a condizione che entro trenta giorni dalla scadenza del presente bando presentino la domanda di pagamento del saldo della domanda precedentemente finanziata. Nel caso non sia rispettata la condizione la nuova domanda di sostegno sarà archiviata.
- 3) Di procedere con graduatorie separate per ciascuno dei settori produttivi indicati nella tabella di cui al punto 7 dell’allegato 1 della presente deliberazione.
- 4) Di creare una riserva di risorse (pari a euro 2.400.000,00) da utilizzare per completare il sostegno delle domande idonee, ma finanziabili parzialmente.
- 5) Di stabilire che nel caso ci sia una domanda idonea ma finanziabile parzialmente (almeno per il 50%) con le risorse disponibili assegnate al settore produttivo, le risorse del medesimo settore produttivo saranno integrate con risorse sufficienti a completare il sostegno della predetta domanda mediante l’utilizzo della “riserva di risorse” suindicate.
- 6) Di disporre che le domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse siano archiviate, non essendo prevista alcuna possibilità di scorrimento delle graduatorie.
- 7) Di prevedere che le eventuali risorse non utilizzate per ogni settore produttivo, quelle derivanti dalle varianti in riduzione, dalle rinunce, delle revoche e dalle domande di pagamento del presente bando siano utilizzate per aumentare le risorse del bando previsto nell’anno 2019.
- 8) Di modificare il punto 9 della D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 prevedendo, per il bando dell’anno 2019 9.000.000,00 di euro e di modificare altresì il punto 4 della medesima D.G.R. prevedendo che le eventuali risorse derivanti dalle varianti in riduzione, dalle rinunce, dalle revoche e dalle domande di pagamento siano utilizzate per aumentare le risorse del bando previsto nell’anno 2019.
- 9) Di prevedere, a copertura del bando, l’importo di 28.451.478,06 di euro corrispondente a 21.705.000,00 di euro già previsti con la D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e l’importo di 6.746.478,06 di euro corrispondenti alle risorse non utilizzate relative ai bandi A e B di cui alle D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e DGR n. 20-5318 del 10 luglio 2017.
- 10) Di dare atto che i 28.451.478,06 di euro corrispondono a 12.268.277,34 di euro a carico del FEASR (43,12% del totale), a 11.328.240,50 di euro a carico dello Stato (39,816% del totale) e a 4.854.960,22 di euro a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale) quali parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR.
- 11) Di dare atto che la quota regionale pari ad euro euro 4.854.960,22 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura per € 3.703.741,20 nella Missione 16 Prog. 1 Imp. di spesa 7/2019 per complessivi 27.000.000,00 di euro e che tali somme, attualmente impegnate sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di 7.594.263,88 di euro e, pertanto, risultano disponibili 19.405.736,12 di euro e per 1.151.219,02 di euro di cui alla DGR n. 20-5318 del 10 luglio 2017(17,064% di 6.746.478,06 di euro) nella Missione 16 Prog. 1 Imp.di spesa 10/2018.
- 12) Di suddividere le risorse del bando A 2018 in due quote: una pari a 26.051.478,06 di euro per le graduatorie settoriali e una pari a 2.400.000,00 di euro di riserva per completare le domande idonee e finanziabili parzialmente come sopra descritto;

- 13) Di demandare al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'emanazione di istruzioni operative.
- 14) Di stabilire, a parziale modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515, in 180 giorni il termine finale dei procedimenti individuati nella scheda 186) Approvazione delle domande di sostegno relative alla "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e 187) Approvazione della variante al progetto relativo alle domande di sostegno inerenti la "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 richiamando integralmente le motivazioni individuate con la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 41-451.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA  
DIREZIONE AGRICOLTURA  
Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 DELLA REGIONE PIEMONTE**

**Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali**

**Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della  
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli**

**Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

**DISPOSIZIONI PER BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  
SOSTEGNO PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI  
AGRICOLI**

## INDICE

1. Disposizioni generali
2. Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli
3. Beneficiari
4. Localizzazione
5. Agevolazioni previste
6. Limiti degli investimenti
7. Ripartizione delle risorse finanziarie
8. Requisiti di ammissibilità
9. Criteri di selezione
10. Graduatorie
11. Ricorsi
12. Istruzioni operative
13. Rinvio

### **1. Disposizioni generali**

**Il Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura è incaricato di ricevere ed istruire le domande di sostegno dell'operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020.**

Le domande dovranno essere presentate per via telematica utilizzando i servizi on line messi a disposizione nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), corredate di tutta la documentazione prevista, secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni previste al successivo punto 12.

### **2. Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli**

Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli sono concessi solo alle PMI nel rispetto di quanto previsto all'art. 44 del regolamento (UE) n. 702/2014. Per tali investimenti l'intensità di aiuto è pari al 10% dei costi ammissibili e non sono finanziabili gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili.

Per prodotti agricoli si intendono: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 art. 2 Definizioni).

### **3. Beneficiari**

Possono accedere ai benefici previsti dalla presente operazione le imprese agroindustriali, iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti [il testo giuridico dell'Allegato si riferisce alla nomenclatura combinata e si deve fare riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune].

Per accedere agli aiuti almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per

il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente operazione i richiedenti devono rientrare tra gli enti esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, o, qualora rientrino tra gli enti a cui si applica tale normativa, devono essersi adeguati ai dettami previsti dalla stessa normativa.

#### **4. Localizzazione**

Gli investimenti devono essere realizzati nel territorio della Regione Piemonte.

#### **5. Agevolazioni previste**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

La percentuale di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

La percentuale di aiuto concessa alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) è pari al 10 % della spesa ammissibile.

Non è ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti previsti nel bando con altri aiuti pubblici per gli stessi investimenti.

Per gli investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili non è ammesso nessun altro aiuto ivi compresi gli incentivi per il conto energia.

#### **6. Limiti degli investimenti**

- Spesa massima ammissibile € 2.000.000,00
- Spesa minima ammissibile € 300.000,00

#### **7. Ripartizione delle risorse finanziarie**

Viene effettuata una ripartizione preventiva delle risorse finanziarie disponibili per settore produttivo come riportato nella seguente tabella:

<b>BANDO A</b>		
<b>SETTORI PRODUTTIVI</b>	<b>% RISORSE</b>	<b>Euro</b>
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo, piante officinali, olio di oliva)	5,86%	1.526.620,00
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	18,56%	4.835.150,00
Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati	17,26%	4.496.480,00
Carni (bovina, suina, ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina)	21,17%	5.515.100,00
Ortofrutta	18,57%	4.837.760,00
Vino e aceto	18,58%	4.840.368,06
Totale	100,00%	<b>26.051.478,06</b>

#### **8. Requisiti di ammissibilità**

Gli investimenti per i quali è richiesto l'aiuto devono essere:

- rivolti al raggiungimento degli obiettivi

- riconducibili alle tipologie ammissibili
- conformi alle condizioni di ammissibilità

previsti ai paragrafi 8.2.4.3.5.1. “Descrizione del tipo di intervento” e 8.2.4.3.5.6. “Condizioni di ammissibilità” del PSR della Regione Piemonte 2014-2020. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalle imprese all’atto della presentazione della domanda e mantenuti fino al pagamento del saldo del contributo.

## **9. Criteri di selezione**

I criteri di selezione , successivamente esposti, sono stati individuati e quantificati, tenendo conto di quanto previsto nell’operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. Tali criteri sono utilizzati per la valutazione delle domande di sostegno che avverrà sulla base della documentazione prodotta. La valutazione sarà espressa attraverso l’assegnazione di punteggi.

### **Il punteggio minimo richiesto per presentare la domanda di sostegno è di 30 punti.**

I punteggi determineranno graduatorie per settore produttivo come previsto al punto 10 Graduatorie.

Le condizioni di priorità devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda e mantenute per tutto il periodo relativo agli impegni individuati e definiti nelle tabelle di ciascun principio di selezione.

Un investimento è classificabile in una sola tipologia di investimento e quindi è collegabile ad un solo criterio di priorità.

Gli investimenti di carattere innovativo (investimenti rivolti all’introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative - criterio di selezione 12) sono gli unici che potranno concorrere anche per l’eventuale assegnazione del punteggio del criterio 6.

Le opere edili danno luogo a punteggio solo nel caso di opere realizzate per il risparmio energetico (così come individuate dalle istruzioni operative) e nel caso di opere che non consumano nuovo suolo alle condizioni indicate rispettivamente ai criteri di selezione 2A e 10.

Nel calcolo dei punteggi relativi alle tipologie di investimento saranno considerate le due cifre decimali.

Nel caso l’intervento sia previsto su più settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti in un settore produttivo.

Qualora, per la determinazione dei punteggi, non si possano utilizzare i valori tabellari univoci, se possibile tali valori saranno calcolati e attribuiti pro quota.

Il punteggio totale assegnato non potrà superare il punteggio totale autoattribuito.

### **Principio - Localizzazione degli investimenti – Criterio di selezione 1**

La priorità territoriale si applica in base alla localizzazione degli investimenti in una delle aree individuate.

Nel caso l’intervento sia previsto in più aree/settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti nell’area e nel settore.

<b>Settori produttivi</b>	<b>AREA A (Aree urbane e periurbane)</b>	<b>AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)</b>	<b>AREA C (Aree rurali intermedie )</b>	<b>AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)</b>
<b>Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere</b>	0	6	6	6
<b>Latte vaccino e bufalino e suoi derivati</b>	2	4	6	6

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Latte ovicaprino e suoi derivati	2	4	6	6
Vino e aceto	0	2	6	6
Carne bovina	0	6	6	6
Carne suina	0	6	6	6
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	0	6	6	6
Uova	0	4	6	6
Patate	0	4	6	6
Florovivaismo	0	4	6	6
Miele	0	4	6	6
Ortofrutticolo	0	4	6	6
Piante officinali e medicinali	0	4	6	6
Olio di oliva	0	4	6	6

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno.

**Principio – Investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia (investimenti per il risparmio energetico) – Criterio di selezione 2A**

Gli investimenti per il risparmio energetico non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito in spese ammissibili.

La priorità si applica tenendo conto del peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita e al settore produttivo.

Settori produttivi	% di investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia (investimenti per il risparmio energetico)
	<b>0-10%</b>
<b>Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere</b>	fino a 3
<b>Latte vaccino e bufalino e suoi derivati</b>	fino a 3
<b>Latte ovicaprino e suoi derivati</b>	fino a 3
<b>Vino e aceto</b>	fino a 2
<b>Carne bovina</b>	fino a 3
<b>Carne suina</b>	fino a 3
<b>Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina</b>	fino a 3
<b>Uova</b>	fino a 1
<b>Patate</b>	fino a 1
<b>Florovivaismo</b>	fino a 1
<b>Miele</b>	fino a 1
<b>Ortofrutticolo</b>	fino a 3
<b>Piante officinali e medicinali</b>	fino a 1
<b>Olio di oliva</b>	fino a 1

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (10%).

Il punteggio è così assegnato:

10 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es. 8% : X

$$10:100 = 8:X$$

$$X = 100 \cdot 8 / 10 = 80 (0,8)$$

Punteggio = esempio per il settore latte  $3 \cdot 0,8 = 2,4$  punti per una domanda di sostegno del settore latte che propone investimenti per il risparmio energetico pari all'8% (su 10% massimo consentito).

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato.

### **Principio – Investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food - Criterio di selezione 3A**

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

Il punteggio non viene attribuito per gli investimenti dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili se realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE).

La priorità si applica tenendo conto del peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita e al settore produttivo.

Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%.

<b>Settori produttivi</b>	<b>% di investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food</b>
	<b>0-10%</b>
<b>Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere</b>	fino a 3
<b>Latte vaccino e bufalino e suoi derivati</b>	fino a 2
<b>Latte ovicaprino e suoi derivati</b>	fino a 2
<b>Vino e aceto</b>	fino a 2
<b>Carne bovina</b>	fino a 2
<b>Carne suina</b>	fino a 2
<b>Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina</b>	fino a 2
<b>Uova</b>	fino a 1
<b>Patate</b>	fino a 1
<b>Florovivaismo</b>	fino a 1
<b>Miele</b>	fino a 1
<b>Ortofrutticolo</b>	fino a 2
<b>Piante officinali e medicinali</b>	fino a 1
<b>Olio di oliva</b>	fino a 1

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (10%).  
Il punteggio è così assegnato:

10 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es 8% : X

$$10:100=8:X$$

$$X=100*8/10= 80 (0,8)$$

Punteggio = esempio per il settore cereali  $3*0,8=2,4$  punti per una domanda di sostegno del settore cereali che propone investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo pari al 8% (su 10% massimo consentito)

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato.

### **Principio – Possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche - Criterio di selezione 4**

Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione:

- 0,5 punti per ogni sistema già adottato e certificato.
- 0,5 per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter certificativo dopo la presentazione del bando.

Il punteggio massimo complessivo non può essere superiore a 2 .

L'aggiornamento della certificazione non è avvio di nuova certificazione.

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>
Certificazioni di prodotto, processo, ambientali ed energetiche	<p>Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNI EN ISO 9001</li> <li>- UNI EN ISO 14001</li> <li>- EMAS</li> <li>- UNI EN ISO 22000</li> <li>- FSSC 22000</li> <li>- UNI EN ISO 22005</li> <li>- EUREPGAP/GLOBALGAP</li> <li>- GSFS (ex BRC)</li> <li>- IFS</li> <li>- OHSAS 18001</li> <li>- UNI EN ISO 50001</li> <li>- Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i</li> <li>- UNI EN ISO 10854</li> <li>- TESCO Nature Choice</li> <li>- Biodiversity Friend</li> <li>- ISO 14064</li> </ul> <p>L'aggiornamento della certificazione non è da intendersi avvio di nuova certificazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,5 punti per ogni sistema già adottato e certificato</li> <li>- 0,5 punti per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter certificativo successivamente alla data di pubblicazione del bando</li> </ul> <p>Il punteggio massimo complessivo non può essere superiore a 2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso di sistema già adottato e certificato: copia del certificato di conformità in corso di validità. Nel caso di avvio dell'iter certificativo (<u>successivo alla data di pubblicazione del bando</u>): documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione. Il contraente deve essere un ente certificatore o un soggetto qualificato.</li> </ul>

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

### **Principio – Produzione, nel biennio precedente la domanda di sostegno, di prodotti aderenti a regimi di qualità riconosciuti - Criterio di selezione 5**

Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno).

Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari.

Per i prodotti agricoli tradizionali non è possibile assegnare il punteggio in quanto alla data dell'approvazione del PSR e del bando non esistono i disciplinari di produzione che ne permettano la certificazione.

I prodotti comunitari riconosciuti (articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013) sono:

- i prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; quelli dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007; le bevande spiritose ai sensi del Regolamento (CE) n. 110/2008;
- i vini aromatizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014;
- i vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE
Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela (certificata) rispetto al totale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno - prodotto trasformato). Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari.	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5,01-10%: 0,4 punti</li><li>- 10,01-20%: 0,8 punti</li><li>- 20,01-30%: 1,2 punti</li><li>- 30,01-40%: 1,6 punti</li><li>- 40,01-50%: 2 punti</li><li>- 50,01-60%: 2,4 punti</li><li>- 60,01-70%: 2,8 punti</li><li>- 70,01-80%: 3,2 punti</li><li>- 80,01-90%: 3,6 punti</li><li>- 90,01-100%: 4 punti</li></ul>	Il punteggio deriva dal quadro prodotti trasformati e commercializzati.

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione punteggi.

### **Principio - Ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali – Criterio di selezione 6**

Il punteggio viene attribuito in base al peso degli investimenti innovativi (criterio 12) sul totale degli investimenti ammissibili in relazione al peso dei prodotti riconosciuti di qualità trasformati oggetto di investimento sul totale dei prodotti trasformati oggetto di investimento (media del quantitativo di prodotto per gli anni +1 e +2).

Per i prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari.

Per prodotti agricoli tradizionali sarà possibile assegnare il punteggio solo qualora vengano approvati i disciplinari di produzione che ne permettano la certificazione.

		Peso degli investimenti innovativi (criterio 12) sul totale degli investimenti (%)				
		da 10,01 a 20,00	da 20,01 a 40,00	da 40,01 a 60,00	da 60,01 a 80,00	da 80,01 a 100,00
<b>Peso dei prodotti riconosciuti di qualità trasformati oggetto di investimento sul totale dei prodotti trasformati oggetto di investimento (media del quantitativo di prodotto per gli anni +1 e +2)</b>	da 5,01 a 20,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
	da 20,01 a 40,00	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00
	da 40,01 a 60,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00
	da 60,01 a 80,00	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00
	da 80,01 a 100,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione punteggi.

### **Principio - Partecipazione dell'impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni – Criterio di selezione 7**

Il punteggio viene attribuito alle imprese del settore cereali, riso, proteoleaginose e foraggere che aderiscono ad un programma di filiera finalizzato alla diminuzione del rischio di contaminazioni da micotossine già avviato alla data di presentazione della domanda di sostegno e che prosegue nei tre anni successivi alla conclusione degli investimenti.

<b>Settori produttivi</b>	<b>Partecipazione dell'impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni</b>	<b>Documentazione</b>
<b>Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere</b>	3	

Documentazione da allegare: copia dell'accordo tra le imprese interessate (imprese agricole di base, impresa di trasformazione). Tale accordo deve prevedere delle linee guida, che riportino gli interventi di competenza dei produttori di base e/o del primo trasformatore e/o del secondo trasformatore nelle fasi di coltivazione, di raccolta, essiccazione, stoccaggio e consegna del prodotto, nonché nell'effettuazione di controlli sui campioni di prodotto presso gli impianti di essiccazione e stoccaggio. Le linee guida devono prevedere interventi oltre a quelli previsti minimi obbligatori come ad esempio quelli previsti nel manuale HACCP.

L'accordo deve:

- essere firmato da tutti i contraenti e datato. Nel caso delle cooperative le linee guida devono essere approvate dal CdA e dall'assemblea dei soci.
- dimostrare l'integrazione fra i soggetti della filiera dal punto di vista organizzativo, logistico e commerciale;
- riguardare almeno il 50% della materia prima totale utilizzata (media della produzione dei due anni precedenti la domanda sul totale).

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

### **Principio – Durata dei contratti fornitura delle materie prime – Criterio di selezione 8A**

Il punteggio viene attribuito in relazione alla durata dei contratti di fornitura delle materie prime, ed

alla percentuale di materia prima contrattualizzata rispetto al totale che sarà lavorato (media dei due anni successivi agli investimenti, dati desunti da quadro materie prime)

Punteggio: per ogni anno di contratto per la fornitura dei prodotti di base per una quantità almeno pari al 50% della materia prima totale lavorata sono assegnati 2 punti.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile non può essere superiore a 10 (per 5 anni di contratti di fornitura).

I contratti devono essere sottoscritti con imprenditori agricoli, singoli o associati, o con Organizzazioni di Produttori (O.P.) riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Le forme associative e le O.P. devono avere la disponibilità del prodotto o uno specifico mandato a vendere, espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti.

Le società cooperative agricole sono esentate dalla presentazione dei contratti per la materia prima conferita dai propri soci.

Documentazione da allegare: i richiedenti, con la domanda di sostegno, devono presentare una dichiarazione d'impegno dell'impresa a sottoscrivere contratti di fornitura dei prodotti di base sufficienti ad ottenere il punteggio indicato in domanda, per una quantità di materia prima (prodotto di base, semilavorati, sottoprodotti, etc.) che sarà utilizzata nello stabilimento finanziato o in una specifica linea di lavorazione (media dei due anni successivi alla realizzazione dell'investimento).

Per le società cooperative agricole la dichiarazione deve riguardare l'impegno a trasformare nell'impianto finanziato i prodotti conferiti dai soci, e se il conferimento non consente di ottenere il punteggio indicato (il minimo del 50%), a sottoscrivere contratti di fornitura per la quota di materia prima necessaria a raggiungere il punteggio richiesto.

Per le imprese che lavorano materia prima propria, fatto salvo il rispetto del limite massimo del 34% per quella autoprodotta, i quantitativi indicati nell'impegno devono fare riferimento al totale complessivamente lavorato nell'impianto finanziato (la materia prima autoprodotta non si considera contrattualizzata).

La dichiarazione d'impegno deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa; per le società di persone la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soci.

L'impegno dovrà essere confermato al momento della richiesta di saldo del contributo con la sottoscrizione dei predetti contratti.

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

### **Principio - Maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto ad un minimo stabilito – Criterio di selezione 8B**

Il punteggio viene attribuito in relazione alla maggiore quantità, in percentuale sul totale, di materia prima contrattualizzata rispetto ai limiti stabiliti per il punteggio 8A).

Punteggio:

- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 60,01% fino al 65,00%: punti 0,5
- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 65,01% fino al 70,00%: punti 1
- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 70,01% fino al 75,00%: punti 1,5
- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 75,01% fino al 80,00%: punti 2
- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 80,01% fino al 85,00%: punti 2,5
- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 85,01% fino al 90,00%: punti 3
- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 90,01%: fino al 100%: punti 3,5

Documentazione da allegare: i richiedenti, con la domanda di sostegno, devono presentare una dichiarazione d'impegno dell'impresa a sottoscrivere contratti di fornitura dei prodotti di base sufficienti ad ottenere il punteggio indicato in domanda, per una quantità di materia prima (prodotto di base, semilavorati, sottoprodotti, etc.) che sarà utilizzata nello stabilimento finanziato o in una specifica linea di lavorazione (media dei due anni successivi alla realizzazione dell'investimento). Le società cooperative agricole sono esentate dalla presentazione dei contratti

per la percentuale di materia prima conferita dai propri soci. Inoltre per esse la dichiarazione deve riguardare l'impegno a trasformare nell'impianto finanziato i prodotti conferiti dai soci, e se il conferimento non consente di ottenere il punteggio indicato, a sottoscrivere contratti di fornitura per la quota di materia prima necessaria a raggiungere il punteggio.

Per le imprese che lavorano materia prima propria, fatto salvo il rispetto del limite massimo del 34% per quella autoprodotta, i quantitativi indicati nell'impegno devono fare riferimento al totale complessivamente lavorato nell'impianto finanziato (la materia prima autoprodotta non si considera contrattualizzata).

L'impegno dovrà essere confermato al momento della richiesta di saldo del contributo con la sottoscrizione dei predetti contratti.

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

### **Principio – Investimenti riguardanti prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE- Criterio di selezione 9**

Il punteggio viene attribuito per l'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE rispetto all'investimento totale della domanda.

Punteggio: 15 punti

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

### **Principio – Investimenti che non consumano nuovo suolo – Criterio di selezione 10**

Nel caso in cui gli investimenti prevedano opere di ampliamento degli edifici esistenti, o la necessità di nuovi volumi destinati all'attività, sono incentivati gli investimenti, con l'attribuzione di un punteggio dedicato, che prevedano il riutilizzo di edifici esistenti, anche non di tipologia industriale, esistenti alla data del 28.10.2015, oltre che delle superfici di suolo già compromesse da interventi di artificializzazione (piazze e cortili asfaltati o cementati, aree di deposito, vasche esterne, tettoie, manufatti tecnici, ecc.).

Per gli investimenti che "non consumano nuovo suolo", è prevista l'assegnazione di un massimo di 3 punti che vengono attribuiti perseguendo la finalità di preservare il consumo di suolo dai processi di nuova costruzione, sia degli edifici sia delle aree esterne, e di mantenere la maggior superficie possibile di suolo permeabile nelle aree oggetto di intervento.

Questa duplice finalità trova riscontro in due parametri di valutazione degli interventi a cui sono attribuiti due coefficienti:

- Il coefficiente K – Consumo di suolo, è definito dal rapporto tra le superfici permeabili di tutte le aree oggetto di intervento tra lo stato di fatto e quello di progetto.

A questo coefficiente del parametro sono attribuiti al massimo 2 punti: se l'intervento non altera il rapporto delle aree permeabili sono dati 2 punti, se la riduzione delle superfici di suolo permeabile è contenuta nel 20% è attribuito 1 punto, se è maggiore del 20% non vengono assegnati punti. Questo criterio tende a incentivare il più possibile il riutilizzo ai fini edificatori delle superfici già compromesse da interventi pregressi (edifici, tettoie, aree pavimentate, aree di deposito, strutture esterne, ecc.) o al loro ripristino come suolo naturale permeabile, anche con pavimentazioni drenanti, nel caso di nuovo consumo di suolo.

- Il coefficiente J – Coperture ecologiche, è definito dal rapporto tra le coperture considerate "ecologiche" (tetti giardino e rinverditi, tetti con ritenzione acque piovane) e la superficie delle coperture di ampliamento o dei nuovi volumi.

Se il rapporto è superiore al 60% viene assegnato 1 punto, se è compreso tra il 60% e il 20% è attribuito 0,5 punti, se inferiore al 20% nessun punto. Il coefficiente viene calcolato sia per i nuovi volumi edificati, sia per le coperture esistenti che negli interventi di riutilizzo vengano rese "ecologiche" (ad esempio il riutilizzo di un capannone con tetto piano non ecologico trasformato in tetto verde).

L'attribuzione dei punti è data dalla somma dei punteggi assegnati per ogni coefficiente secondo le

tabelle delle schede di autovalutazione del criterio 10.

Il punteggio è assegnabile in caso di investimenti edili inseriti in domanda e ammissibili pari almeno ad una percentuale minima del 20% rispetto al totale degli investimenti.

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi, schede di autovalutazione.

### **Principio – Investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione – Criterio di selezione 12**

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.

Le opere edili, comprese le opere edili speciali (le opere non individuabili sul prezzario di riferimento e gli impianti elettrici, termici ed idrici/sanitari) non rientrano in questa tipologia di investimenti.

Viene valutato il rapporto tra importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammissibili.

- 0,15 punti per ogni punto percentuale dato dal rapporto tra importo degli investimenti innovativi e importo totale degli investimenti ammissibili. 0,05 punti aggiuntivi per la sola parte di investimenti innovativi che siano anche conformi al modello Industria 4.0 (per ogni punto percentuale dato dal rapporto tra importo degli investimenti innovativi conformi al modello industria 4.0 sul totale degli investimenti ammissibili).
- 0,05 punti aggiuntivi per la sola parte di investimenti innovativi che siano anche conformi al modello Industria 4.0 (per ogni punto percentuale dato dal rapporto tra importo degli investimenti innovativi conformi al modello industria 4.0 sul totale degli investimenti ammissibili).

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato.

### **Principio - Investimenti per il risparmio idrico - Criterio di selezione 13**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.

La riduzione del consumo di acqua deve essere minimo del 10% sul totale del consumo dei due anni precedenti risultante da misuratori.

Gli investimenti per il risparmio idrico non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

Il punteggio massimo attribuibile è 2 (investimenti per impianti, macchinari e tecnologie che riducono o contengono il consumo idrico).

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (10%).

Il punteggio è così assegnato:

10 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es 8% : X

$$10:100=8:X$$

$X=100*8/10= 80 (0,8)$  Punteggio =  $2*0,8=1,6$  punti per una domanda di sostegno che propone investimenti per il risparmio idrico pari al 8% (su 10% massimo consentito)  
Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato.

### **Principio - Investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti - Criterio di selezione 14**

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.

Gli investimenti per il trattamento delle acque reflue non possono superare il 10% della spesa ammissibile .

Il punteggio massimo attribuibile è 2 (impianti di depurazione che consentano il trattamento e l'abbattimento del carico inquinante proveniente dalle acque di scarico degli impianti di trasformazione).

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (10%).

Il punteggio è così assegnato:

10 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es 8% : X

$$10:100=8:X$$

$$X=100*8/10= 80 (0,8)$$

Punteggio =  $2*0,8=1,6$  punti per una domanda di sostegno che propone investimenti per il risparmio idrico pari al 8% (su 10% massimo consentito)

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato.

### **Principio - Livello di coinvolgimento dei produttori primari – Criterio di selezione 15**

Il criterio è direttamente collegato al principio maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto al minimo stabilito – Criterio di selezione 8B - permettendo, con il coinvolgimento degli agricoltori locali di valorizzare le filiere regionali.

Il punteggio è assegnabile qualora sia assegnato il punteggio 8A e 8B.

Il punteggio è assegnato quando l'approvvigionamento materia prima da agricoltori regionali rispetto al fabbisogno totale della stessa è pari:

- dal 60,01 al 65% del fabbisogno: 0,5 punti
- dal 65,01 al 70% del fabbisogno: 1 punto
- dal 70,01 al 75% del fabbisogno: 1,5 punti
- dal 75,01 al 80% del fabbisogno: 2 punti
- dal 80,01 al 85% del fabbisogno: 2,5 punti
- dal 85,01 al 90% del fabbisogno: 3 punti
- dal 90,01 al 100% del fabbisogno: 3,5 punti

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, documentazione allegata (documentazione relativa al criterio 8B) , relazione punteggi.

### **Principio - Maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera agroalimentare – criterio di selezione 16**

Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno avanzate da cooperative agricole, da OP, da AOP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e relativa normativa nazionale, e da contratti di rete costituiti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10/02/2009, n. 5 e s.m.i., aventi soggettività giuridica (c.d. rete soggetto) partecipati da aziende agricole che conferiscono oltre l'80% delle materie prime lavorate (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno).

Per le cooperative agricole, le OP e le AOP il punteggio viene riconosciuto per la materia prima conferita dai soci per obbligo statutario. L'approvvigionamento di materia prima conferita dai soci deve essere superiore all'80% delle materie prime lavorate (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno).

Punteggio: 1

Dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, documentazione allegata (dichiarazione del legale rappresentante sulla percentuale di conferimento dei due anni precedenti la domanda), relazione punteggi.

## **10. Graduatorie.**

La valutazione delle domande di sostegno e la conseguente assegnazione dei punteggi determinerà delle graduatorie per settore produttivo in base al punteggio totale assegnato a ciascuna domanda di sostegno, ordinate dal punteggio più alto a quello più basso.

I settori produttivi per le graduatorie sono quelli di cui al punto 7 Ripartizione delle risorse finanziarie.

A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione in merito al principio – Investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione – Criterio di selezione 12.

Perdurando la parità di punteggio si utilizzerà come ulteriore criterio, la migliore valutazione in merito al principio - Livello di coinvolgimento dei produttori primari – Criterio di selezione 15.

Qualora si mantenga la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dall'invio telematico della domanda.

Le domande di sostegno idonee e non finanziabili per mancanza di risorse saranno archiviate.

## **11. Ricorsi.**

I provvedimenti di archiviazione, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati secondo le procedure previste dall'art. 17 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

## **12. Istruzioni Operative.**

Il Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura è incaricato di approvare con successivi provvedimenti le istruzioni operative inerenti la procedura informatica per le domande di sostegno e pagamento, la modulistica, le scadenze, il termine per l'ultimazione degli investimenti, le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le definizioni, le condizioni di esclusione, le procedure generali di istruttoria e quant'altro necessario per l'operatività del bando.

## **13. Rinvio.**

Per quanto non previsto si fa riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, ai Regolamenti dell'Unione Europea nn. 1303/2013, 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione, ai manuali delle procedure di ARPEA, e ad ogni altra normativa applicabile in materia.